



**CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA  
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA**

Via S. Luca 6 - 20122 Milano Tel. 02.58496.1 e-mail: lavoratori@cassaedilemilano.it

01/03/2013-05/10/2017  
ACCORDI

**CONTRIBUTO PER CARENZA MALATTIA**

CONSEGNARE O SPEDIRE IN ORIGINALE IL PRESENTE MODULO

LAVORATORE	<input type="text"/>										Codice iscrizione LAVORATORE a CASSA EDILE N. ....																												
	(codice fiscale)																																						
	.....										.....										.....																		
	(Cognome)										(nome)										(Data di nascita)																		
	(Indicare l'eventuale nominativo del "presso per corrispondenza")																																						
	.....										(Via)										.....										(numero)								
C.A.P.										(Città o Paese)										(Provincia)										CELLULARE N. ....									
Indirizzo mail : .....@.....																																							

Indicare eventuali Casse Edili di provenienza degli ultimi due anni:

.....

Documenti da allegare:

- 1) Fotocopia del certificato medico
- 2) In alternativa al punto 1) indicare il n° di protocollo del certificato medico

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L. per gli operai dipendenti da imprese edili ed affini, dell'accordo integrativo provinciale in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare, e si impegna ad osservare, gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse.

Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace ex art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di essere alle **DIPENDENZE DELL'IMPRESA:**

.....  
(indicare obbligatoriamente il nome dell'impresa)

iscritta alla Cassa Edile e di essere egli stesso iscritto presso la Cassa Edile al momento di presentazione (o spedizione) della domanda.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che le domande incomplete di firma, dati anagrafici e/o dei documenti richiesti non verranno accolte.

Il sottoscritto acconsente al **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI** propri e del proprio nucleo familiare per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Data presentazione .....

Firma del Lavoratore .....

**SPAZIO RISERVATO A CASSA EDILE**

n° protocollo prestazione :

codice lavoratore :

codice familiare :

## CONTRIBUTO PER CARENZA MALATTIA

Negli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni, Cassa Edile corrisponde una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione non può superare l'importo complessivo di **€150,00 lordi (€115,50 netti)** nel singolo anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica.

**Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari o superiore a tre giorni, la prestazione è riconosciuta nella misura intera sopra indicata.**

In caso contrario, al lavoratore va riconosciuto, **per ogni giornata di assenza relativa alla prima malattia, un terzo\* dell'importo complessivo** e la rimanente parte, sino al raggiungimento dell'importo di € 150,00 lordi nell'anno, va corrisposta in concomitanza con eventuali e successive assenze per malattia di durata non superiore a sei giorni. Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'impresa è tenuta – limitatamente al numero di eventi nell'anno sufficienti a far riconoscere al singolo operaio l'intera prestazione – ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell'attestato di malattia.

\*€ 50,00 lordi (€ 38,50 netti)

La nuova disciplina sopra riportata si applica agli eventi insorti dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori delle imprese edili industriali, agli eventi insorti dal 1° luglio 2012 per i lavoratori delle imprese edili artigiane ed agli eventi insorti dal 1° novembre 2012 per i lavoratori delle imprese edili cooperative, secondo quanto previsto dai rispettivi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro del 22/12/2011, del 20/06/2012 e del 16/01/2013.

## TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda deve essere presentata entro **6 mesi** dall'inizio della malattia.

## REQUISITI ORARI PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

**Il diritto alla prestazione** matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate **almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi o 500 ore di lavoro ordinario nei 3 mesi antecedenti il mese di presentazione della richiesta** e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

## CALCOLO DEL DIRITTO

La verifica sul numero di ore accantonate sarà effettuata alla presentazione della domanda di rimborso e, qualora fossero sufficienti, la prestazione verrà pagata entro le tempistiche procedurali previste dalla Cassa Edile. **Nel caso in cui le ore dovessero essere insufficienti, il possesso del requisito di ore necessario per il diritto alla prestazione verrà verificato** da Cassa Edile prendendo in considerazione le ore accantonate ogni mese successivo a quello della presentazione della richiesta in Cassa Edile, **fino alla scadenza di un anno dalla data di inizio malattia risultante dal certificato medico.**

## NORMATIVA COMUNE PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Ai fini dei requisiti orari delle **1.800 o 500 ore**, si calcolano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le ore di assenza per servizio militare/civile, malattia, malattia tubercolare, infortunio sul lavoro e malattia professionale, congedo di maternità o di paternità regolarmente indennizzato, congedo parentale compreso il prolungamento previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 151/2001 per minori con *handicap* grave, intervento della C.I.G.O. (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) autorizzato dalla Commissione Provinciale o respinta per responsabilità dell'impresa, intervento della C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), approvato con D.M., e della C.I.G. in deroga autorizzata, permessi sindacali retribuiti, aspettative per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive, assemblee retribuite previste dal c.c.n.l. e dalla Legge n. 300/1970, permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ferie maturate e godute, festività retribuite, permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità, previsti dall'articolo 1 del D.M. 278/2000, congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, previsto dall'articolo 2 del D.M. 278/2000, permessi orari e mensili per i soggetti portatori di handicap grave o per i loro familiari, autorizzati dall'INPS, previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/1992, congedo straordinario autorizzato dall'INPS previsto dall'articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001, contratti di solidarietà, permessi individuali previsti dall'articolo 5, lettera B), del c.c.n.l., maturati e goduti, ore di assenza dal lavoro dei donatori di sangue, che abbiano effettuato la donazione presso un centro autorizzato del Ministero della Sanità. Per il riconoscimento delle situazioni sopra riportate dovrà essere prodotta idonea documentazione. I lavoratori che provengono da altre circoscrizioni territoriali (Province) ed iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono beneficiare delle prestazioni erogate da quest'ultima, purché la loro posizione relativa all'accantonamento presso la Cassa Edile di provenienza sia regolare. In tal caso il diritto di accesso alla prestazione matura quando viene raggiunto il requisito di ore accantonate sopra indicato, comprese le ore accantonate e certificate dalla Cassa Edile di provenienza. Fermo restando quanto precede, la prestazione richiesta deve riferirsi ad un evento accaduto o ad una fattura datata non oltre i 60 giorni precedenti la data dell'iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. In caso di mancanza del requisito orario, il lavoratore potrà beneficiare della prestazione nel momento in cui maturerà presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza il monte ore richiesto.